



BONUS PUBBLICITA': PER IL 2021 - 2022 MISURA UNICA AL 50% PER TUTTI GLI INVESTIMENTI PUBBLICITARI

Regime speciale del bonus pubblicità anche per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti radiofoniche e televisive.

E' quello che prevede il decreto Sostegni bis per uniformare la disciplina del credito d'imposta riservato agli investimenti sui media radiotelevisivi con quella prevista per gli investimenti pubblicitari sui giornali. Per effetto della modifica, quindi, per il biennio 2021 -2022, **il bonus pubblicità è riconosciuto nella misura unica del 50% per tutti gli investimenti pubblicitari effettuati. Ammesse anche le campagne pubblicitarie su radio e tv nazionali non partecipate dallo Stato.** A seguito delle modifiche intervenute è prevista una nuova finestra temporale per la comunicazione **per l'accesso al beneficio**, che **si aprirà dal 1° al 30 settembre 2021**. Per espressa disposizione normativa, restano comunque valide le comunicazioni inviate dal 1° e al 31 marzo 2021.

Riepiloghiamo in breve: disciplina ante decreto Sostegni bis

A seguito della legge di Bilancio 2021, per gli anni 2021 e 2022, il credito d'imposta veniva concesso secondo un **doppio regime**:

1. **regime straordinario** per le campagne pubblicitarie sulla **stampa** (giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale): bonus pari al 50% del valore degli investimenti pubblicitari su tale mezzo, **anche se non incrementale** rispetto agli analoghi investimenti effettuati nell'anno precedente;
2. **regime ordinario** per le campagne pubblicitarie su **emittenti televisive e radiofoniche locali**: bonus pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, purché pari o superiore **almeno dell'1%** degli analoghi investimenti effettuati sullo stesso mezzo di informazione nell'anno precedente.

La coesistenza di tali due regimi aveva come effetto che, per ciascuno dei due settori, erano previsti requisiti di ammissibilità e modalità di calcolo differenti.

Disciplina unica: post decreto Sostegni bis

Con il decreto Sostegni bis si riscrive il comma 1-quater dell'art. 57-bis del D.L. n. 50/2017 estendendo il regime straordinario anche per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti radiofoniche e televisive.

Le nuove disposizioni prevedono ora che, **limitatamente agli anni 2021 e 2022**, per entrambi i canali, il credito d'imposta è concesso nella **misura unica del 50%** del valore degli investimenti effettuati.

In pratica, con tale intervento si ha una disciplina unica sia per gli investimenti pubblicitari sui giornali che per gli investimenti sui media radiotelevisivi, con requisiti di ammissibilità e modalità di calcolo uguali.

Per i due settori, quindi, viene meno il presupposto dell'incremento minimo dell'1% dell'investimento pubblicitario, rispetto all'investimento dell'anno precedente, quale requisito per l'accesso all'agevolazione, con la conseguenza che:

nel **2021** possono accedere al credito d'imposta le **imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali** che:

- programmano investimenti inferiori rispetto a quelli effettuati nel 2020;
- non hanno effettuato investimenti pubblicitari nel 2020;
- che inizieranno la loro attività nel corso dell'anno 2021;

Vitale Commercialisti Srl Stp
Via Cuorgnè, 53/b – 10098 Rivoli (To)
e-mail : info@vitalecommercialisti.it
www.vitalecommercialisti.it

mentre nel **2022** possono accedere al credito di imposta le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali che:

- **programmano investimenti inferiori** rispetto a quelli effettuati nel **2021**;
- **non hanno effettuato investimenti** pubblicitari nel 2021;
- inizieranno la loro attività nel corso dell'anno 2022.

Novità per gli investimenti su radio e tv

Per il 2021 e il 2022, il credito d'imposta spetta per le spese per campagne pubblicitarie:

- su **giornali quotidiani e periodici**, anche in **formato digitale**;
- sulle **emittenti televisive e radiofoniche, analogiche o digitali**, locali o nazionali non partecipate dallo Stato.

Si ritiene che, come avvenuto nel 2020, per le comunicazioni presentate durante il periodo 1-31 marzo 2021 il calcolo del credito spettante sarà automaticamente effettuato sulla base delle nuove disposizioni. In ogni caso, chi vorrà ampliare i propri investimenti pubblicitari per utilizzare le nuove condizioni, dal 1° al 30 settembre 2021, potrà sostituire la prenotazione già inviata a marzo con una nuova.

Risorse stanziare

Con il decreto Sostegni bis viene, inoltre, definito il budget disponibile per la misura.

In particolare, per ognuno dei due anni 2021 e 2022, il beneficio è concesso nel limite di:

- **65 milioni di euro** per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche on line;
- **25 milioni di euro** per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.

Sono escluse:

- le spese sostenute per l'acquisto di spazi nell'ambito della programmazione o dei palinsesti editoriali per pubblicizzare o promuovere **televendite di beni e servizi**;
- le spese per la trasmissione o per l'acquisto di spot radio e televisivi di inserzioni o spazi promozionali relativi a servizi di pronostici, **giochi o scommesse** con vincite in denaro, di messaggeria vocale, chat-line;
- le spese accessorie, di intermediazione e ogni altra spesa diversa dall'acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad essa funzionale o connessa.

Il credito d'imposta, **concesso in "de minimis"**, è utilizzabile in **compensazione**, ai sensi dell'art.17 del D.lgs. n. 241/1997, presentando il modello di pagamento F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.

*Rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti.
Lo studio*